Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 117° — Numero 273

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 13 ottobre 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 ottobre 1976.

Indicazione, ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, dei comuni delle province di Udine e di Pordenone colpiti dagli eventi sismici del settembre 1976.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER L'INTERNO, PER IL TESORO, PER LE FINANZE E PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, recante interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976;

Sentita la regione Friuli-Venezia Giulia;

Sentito il commissario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 settembre 1976;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, i comuni colpiti dagli eventi sismici del settembre 1976 sono i seguenti:

Provincia di Udine:

Cercivento;
Enemonzo;
Lauco;
Ligosullo;
Ovaro;
Paluzza;
Prato Carnico;
Preone;
Raveo;
Rive d'Arcano (per la sola frazione Arcano Superiore);
Socchieve;
Sutrio;
Treppo Carnico;
Verzegnis.

Provincia di Pordenone:

Frisanco;
Maniago.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1976

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1976
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 70

(11105)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Fonderie Ferrari, in Novara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Fonderie Ferrari, con sede in Novara, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Fonderie Ferrari, con sede in Novara.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 novembre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORA'

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10980)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta F.lli Stopazzoni di Mario Stopazzoni, in Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta F.lli Stopazzoni di Mario Stopazzoni, con sede in Bologna, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta F.lli Stopazzoni di Mario Stopazzoni, con sede in Bologna.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORA'

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10979)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1976.

Autorizzazione alla S.p.a. Gestioni esattoriali « S.A.G.E. », titolare delle esattorie di Bari, Catanzaro, Crotone, Pescara e Spoltore, al rilascio automatico delle quietanze per versamenti diretti e all'adozione di schedario su supporti magnetici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, recante modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi del-

la riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, che riconosce al Ministro per le finanze, su richiesta degli esattori, la facoltà di autorizzare l'adozione di sistemi di scritturazione meccanografici ed elettronici;

Vista l'istanza con la quale la S.p.a. Gestioni esattoriali « S.A.G.E. », nella qualità di titolare delle esattorie di Bari, Catanzaro, Crotone, Pescara e Spoltore, ha chiesto l'autorizzazione all'adozione di sistemi di scritturazione diversi da quelli prescritti per il rilascio delle quietanze per i versamenti diretti, nonchè ad adottare, in sostituzione dello schedario cartaceo, uno schedario su supporti magnetici;

Ritenuto che nei confronti della predetta società e per le menzionate esattorie, in relazione alle caratteristiche delle apparecchiature elettrocontabili con le quali il servizio esattoriale viene espletato, ricorrono le condizioni per la deroga prevista dal citato art. 29;

Considerata la rispondenza delle apparecchiature anzidette ai requisiti di garanzia della regolarità della gestione esattoriale nonchè agli interessi dei contribuenti;

Decreta:

Articolo unico

La S.p.a. Gestioni esattoriali « S.A.G.E. », titolare delle esattorie di Bari, Catanzaro, Crotone, Pescara e Spoltore, è autorizzata ad usare, a decorrere dal 1° gennaio 1977, per il rilascio automatico delle quietanze per versamenti diretti, il bollettario approvato con decreto ministeriale 18 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 23 ottobre 1974, nonchè alla sostituzione dello schedario cartaceo di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, con uno schedario su supporti magnetici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1976

Il Ministro: PANDOLFI

(11068)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1976.

Autorizzazione alla Banca commerciale italiana S.p.a., titolare delle esattorie di Lecce e Cagliari, al rilascio automatico delle quietanze per versamenti diretti e all'adozione di schedario su supporti magnetici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, recante modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, che riconosce al Ministro per le finanze, su richiesta degli esattori, la facoltà di autorizzare l'adozione di sistemi di scritturazione meccanografici ed elettronici;

Vista l'istanza con la quale la Banca commerciale italiana S.p.a., ha chiesto, per l'esattoria comunale di Lecce e per l'esattoria consorziale di Cagliari, l'autorizzazione all'adozione di sistemi di scritturazione diversi da quelli prescritti per il rilascio delle quietanze per i versamenti diretti, nonchè ad adottare, in sostituzione dello schedario cartaceo, uno schedario su rapporti magnetici;

Ritenuto che nei confronti del predetto istituto e per le menzionate esattorie, in relazione alle caratteristiche delle apparecchiature elettrocontabili con le quali il servizio esattoriale viene espletato, ricorrono le condizioni per la deroga prevista dal citato art. 29;

Considerata la rispondenza delle apparecchiature anzidette ai requisiti di garanzia della regolarità della gestione esattoriale nonchè agli interessi dei contribuenti;

Decreta:

Articolo unico

La Banca commerciale italiana S.p.a., titolare della esattoria comunale di Lecce e dell'esattoria consorziale di Cagliari, è autorizzata ad usare, a decorrere dal 1° gennaio 1977, per il rilascio automatico delle quietanze per versamenti diretti, il bollettario approvato con decreto ministeriale 18 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 23 ottobre 1974, nonchè alla sostituzione dello schedario cartaceo di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, con uno schedario su supporti magnetici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1976

Il Ministro: PANDOLFI

(11069)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1976.

Proroga e modificazione al decreto ministeriale 6 maggio 1976, e successivi, relativo al deposito vincolato infruttifero per i pagamenti all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

E

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto l'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, e successive modificazioni, concernente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, concernente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Vista la legge 4 febbraio 1960, n. 43, concernente modifica dell'art. 2 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1975, riguardante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, concernente istituzione dell'obbligo di effettuare un deposito vincolato infruttifero per i pagamenti all'estero;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1976, contenente norme concernenti il deposito vincolato infruttifero per i pagamenti all'estero;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1976, concernente la proroga al 3 novembre 1976 dell'obbligo di effettuare un deposito vincolato infruttifero a fronte di pagamenti all'estero;

Considerata l'opportunità di prorogare ulteriormente, con modificazioni, le misure dirette ad agevolare l'aggiustamento della bilancia dei pagamenti anche attraverso il controllo della liquidità bancaria;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 21 luglio 1976, concernente proroga dell'obbligo di effettuare un deposito vincolato infruttifero in lire italiane, vincolato per la durata di novanta giorni, di importo pari al 50% delle lire italiane impiegate per l'acquisto della valuta estera, nonchè norme sul deposito vincolato in questione, è ulteriormente prorogato, con modificazioni, come segue:

a partire dal 15 ottobre 1976 il deposito vincolato dovrà essere corrisposto nella misura del 45% dell'importo da trasferire e, successivamente, a partire dal 30 novembre 1976, nella misura del 40%; a partire dal 15 gennaio 1977, nella misura del 25% ed a partire dal 28 febbraio 1977, nella misura del 10 per cento.

Art. 2.

L'obbligo di costituire il deposito di cui al precedente art. 1 cesserà alla data del 15 aprile 1977.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 30 settembre 1976

Il Ministro per il commercio con l'estero
OSSOLA

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

(11067)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Fenk 20 dell'impresa Verchim-Asterias S.p.a.

Con decreto ministeriale 30 settembre 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Fenk 20 concessa all'impresa Verchim-Asterias S.p.a. con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(10942)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Melito Irpino

Con decreto ministeriale 26 luglio 1976, n. 544, registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1976, registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 21, il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Melito Irpino (Avellino) e per il compimento delle relative espropriazioni, è stato prorogato al 21 febbraio 1978.

(10988)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Itri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1976, il comune di Itri (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3027/M)

Autorizzazione al comune di Camerano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1976, il comune di Camerano (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.426,000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3031/M)

Autorizzazione al comune di Carinola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1976, il comune di Carinola (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 295.555.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3032/M)

Autorizzazione al comune di Portico di Caserta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1976, il comune di Portico di Caserta (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3033/M)

Autorizzazione al comune di Trevi nel Lazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1976, il comune di Trevi nel Lazio (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.167.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3034/M)

Autorizzazione al comune di Monte San Martino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1976, il comune di Monte San Martino (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.926.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3035/M)

Autorizzazione al comune di Penna San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1976, il comune di Penna San Giovanni (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.075.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3036/M)

Autorizzazione al comune di Mompeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1976, il comune di Mompeo (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 15.655.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3037/M)

Autorizzazione al comune di Arcinazzo Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1976, il comune di Arcinazzo Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.393.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3038/M)

Autorizzazione al comune di Gavignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1976, il comune di Gavignano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.330.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3039/M)

Autorizzazione al comune di Marcellina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1976, il comune di Marcellina (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.696.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3040/M)

Autorizzazione al comune di Montelanico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1976, il comune di Montelanico (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.339.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3041/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1976, il comune di Sant'Angelo Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.109.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3042/M)

Autorizzazione al comune di Subiaco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1976, il comune di Subiaco (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 117.385.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3043/M)

Autorizzazione al comune di Ricigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1976, il comune di Ricigliano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.891.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3044/M)

Autorizzazione al comune di San Valentino Torio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1976, il comune di San Valentino Torio (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 129.829.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3045/M)

Autorizzazione al comune di Minori ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1976, il comune di Minori (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3024/M)

Autorizzazione al comune di Acquasparta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1976, il comune di Acquasparta (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 28.412.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3025/M)

Autorizzazione al comune di Pietramelara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1976, il comune di Pietramelara (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 26.879.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3026/M)

Autorizzazione al comune di Ferentillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1976, il comune di Ferentillo (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.061.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3028/M)

Autorizzazione al comune di Gualdo Cattaneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1976, il comune di Gualdo Cattaneo (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 189.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3029/M)

Autorizzazione al comune di Castelliri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1976, il comune di Castelliri (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.295.000, per a copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3030/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 193

Corso dei cambi del 7 ottobre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	840,70	840,70	838,40	840,70	840,70	840,65	840,80	840,70	840,70	840,70
Dollaro canadese	863,80	863,80	861 —	863,80	863,35	863,75	863,55	863,80	863,80	863,80
Franco svizzero	343,40	343,40	343,50	343,40	343,55	343,35	343,50	343,40	343,40	343,40
Corona dànese	143,89	143,89	144 —	143,89	143,90	143,85	143,80	143,89	143,89	143,90
Corona norvegese	158,30	158,30	158,30	158,30	158,30	158,25	158,30	158,30	158,30	158,30
Corona svedese	197,90	197,90	198 —	197,90	197,90	197,85	198 —	197,90	197,90	197,90
Fiorino olandese	330,35	330,35	330,50	330,35	330,45	330,30	330,45	330,35	330,35	330,35
Franco belga	22,455	22,455	22,40	22,455	22,47	22,40	22,48	22,455	22,455	22,45
Franco francese	169,86	169,86	169,50	169,86	170,15	169,85	169,90	169,86	169,86	169,85
Lira sterlina	1398,90	1398,90	1401 —	1398,90	1399,50	1398,85	1401 —	1398,90	1398,90	1398,90
Marco germanico	344,30	344,30	344,42	344,30	344,75	344,25	344,78	344,30	344,30	344,30
Scellino austriaco	48,537	48,537	48,55	48,537	48,60	48,50	48,56	48,537	48,537	48,53
Escudo portoghese	27,05	27,05	27 —	27,05	27,10	27 —	27,05	27,05	27,05	27,05
Peseta spagnola	12,3725	12,3725	12,38	12,3725	12,37	12,35	12,36	12,3725	12,3725	12,37
Yen giapponese	2,921	2,921	2,92	2,921	2,92	2,90	2,922	2,921	2,921	2,92

Media dei titoli del 7 ottobre 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	90,025
Redimibile 3,50 % 1934	100,200
» 3,50 % (Ricostruzione)	88 —
» 5 % (Ricostruzione)	94,675
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,525
» 5 % (Città di Trieste)	90,800
» 5 % (Beni esteri)	90,800
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	77,150
» 5,50 % » » 1968-83	77,325
» 5,50 % » » 1969-84	77,625
» 6 % » » 1970-85	79,625
» 6 % » » 1971-86	79 —
» 6 % » » 1972-87	77,925
» 9 % » » 1975-90	87,375
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	85,450
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	97,450
» 5 % (» 1° aprile 1978)	87,075
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,025
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,850
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	79,925
» poliennali 7 % 1978	89,175
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89 —
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,950
» » 9 % 1980	88,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 ottobre 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	840,75
Dollaro canadese	863,675
Franco svizzero	343,45
Corona danese	143,845
Corona norvegese	158,30
Corona svedese	197,85
Fiorino olandese	330,40
Franco belga	22,467
Franco francese	169,88
Lira sterlina	1399,95
Marco germanico	344,54
Scellino austriaco	48,548
Escudo portoghese	27,05
Peseta spagnola	12,366
Yen giapponese	2,921

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 194

Corso dei cambi dell'8 ottobre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	840,50	840,50	840,50	840,50	840,50	840,40	840,60	840,50	840,50	840,55
Dollaro canadese	863,50	863,50	863,50	863,50	863,75	863,35	863,80	863,50	863,50	863,50
Franco svizzero	343,12	343,12	343,10	343,12	343,40	343,20	343,17	343,12	343,12	343,15
Corona danese	143,77	143,77	143,75	143,77	143,85	143,75	143,80	143,77	143,77	143,75
Corona norvegese	157,80	157,80	157,75	157,80	157,85	157,80	157,85	157,80	157,80	157,80
Corona svedese	197,25	197,25	197,15	197,25	197,35	197,30	197,35	197,25	197,25	197,25
Fiorino olandese	329,37	329,37	329,50	329,37	329,60	329,50	329,52	329,37	329,37	329,37
Franco belga	22,355	22,355	22,35	22,355	22,37	22,35	22,3575	22,355	22,355	22,35
Franco francese	169,51	169,51	169,25	169,51	169,65	169,15	169,55	169,51	169,51	169,50
Lira sterlina	1400,70	1400,70	1398 —	1400,70	1399,40	1400,60	1399,75	1400,70	1400,70	1400,70
Marco germanico	344,25	344,25	344,25	344,25	344,50	344,30	344,35	344,25	344,25	344,25
Scellino austriaco	48,49	48,49	48,50	48,49	48,55	48,50	48,50	48,49	48,49	48,50
Escudo portoghese	27 —	27 —	27 —	27 —	27,05	27,05	27 —	27 —	27 —	27 —
Peseta spagnola	12,24	12,24	12,32	12,24	12,35	12,42	12,30	12,24	12,24	12,25
Yen giapponese	2,913	2,913	2,92	2,913	2,914	2,91	2,9150	2,913	2,913	2,91

Media dei titoli dell'8 ottobre 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	90,025
Redimibile 3,50 % 1934	100,275
» 3,50 % (Ricostruzione)	88 —
» 5 % (Ricostruzione)	94,750
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,525
» 5 % (Città di Trieste)	90,850
» 5 % (Beni esteri)	90,800
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	77,150
» 5,50 % » » 1968-83	77,325
» 5,50 % » » 1969-84	77,625
» 6 % » » 1970-85	79,625
» 6 % » » 1971-86	79 —
» 6 % » » 1972-87	77,975
» 9 % » » 1975-90	87,525
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	85,450
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	97,50
» 5 % (» 1° aprile 1978)	87,200
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,025
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,800
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	79,875
» poliennali 7 % 1978	89,800
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,350
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,400
» » 9 % 1980	89,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 ottobre 1976

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	840,55
Dollaro canadese	863,65
Franco svizzero	343,145
Corona danese	143,785
Corona norvegese	157,825
Corona svedese	197,30
Fiorino olandese	329,445
Franco belga	22,356
Franco francese	169,53
Lira sterlina	1400,225
Marco germanico	344,30
Scellino austriaco	48,495
Escudo portoghese	27 —
Peseta spagnola	12,27
Yen giapponese	2,914

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Affidamento della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agragrio di S. Andrea di Conza, al Banco di Napoli, sezione di credito agrario.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dal Banco di Napoli, sezione di credito agrario, con sede in Napoli;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di S. Andrea di Conza (Avellino) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di S. Andrea di Conza (Avellino) è affidata al Banco di Napoli, sezione di credito agrario, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente medesimo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1976

Il Governatore: BAFFI

(10945)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Concorso pubblico, per esami, a nove posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 343, concernente la revisione dei ruoli organici del Ministero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079, riguardanti, rispettivamente, il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ed il nuovo trattamento economico degli stessi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 1974 e 5 maggio 1975, registrati alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 166 e addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, con i quali, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero è stato autorizzato, rispettivamente per gli anni 1974 e 1975, a mettere a pubblico concorso complessivi nove posti nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera direttiva del Ministero;
Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1976, registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 146, con il quale su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma d'esame;
Considerato che si è provveduto ad accantonare i posti da riservare ai concorsi per gli impiegati della carriera di concetto previsti dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970;
Ritenuta la necessità di indire un concorso, per esami, a nove posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a nove posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

1) sia cittadino italiano, col godimento dei diritti di elettorato attivo politico;

2) abbia compiuto, alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando per la presentazione della domanda, il diciottesimo anno di età e non superato il trentaduesimo, salvo le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso appartengano al personale di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa al servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229);

3) abbia tenuto regolare condotta morale e civile;

4) sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

5) sia fornito di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di laurea in giurisprudenza;
diploma di laurea in scienze politiche;
diploma di laurea in economia e commercio;
diploma di laurea in scienze economiche e marittime;
diploma di laurea in scienze applicate alla carriera diplomatica e consolare;
diploma di laurea in economia e diritto conseguita presso l'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia;
diploma di laurea in scienze coloniali conseguita presso l'Istituto Universitario orientale di Napoli;
diploma di laurea in lingue e civiltà orientali a indirizzo storico-politico conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli;
diploma di laurea in scienze economiche e bancarie conseguita presso l'Università di Siena;
diploma di laurea in scienze statistiche e demografiche o in scienze statistiche ed attuariali;

6) abbia ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

7) non sia incorso nella destituzione e non sia stato dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

8) non sia incorso nella decadenza dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, firmata dall'aspirante di proprio pugno e redatta su carta da bollo da L. 700 in conformità dell'unito schema esemplificativo (Allegato 1), dovrà pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America - Roma, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e, se nati all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) se abbiano, o meno, riportato condanne penali;

e) il titolo di studio posseduto, l'anno di conseguimento, l'università o l'istituto che lo ha rilasciato e la città in cui ha sede l'università o l'istituto stesso;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso altre pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione (destituzione, dispensa o decadenza) di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

i) il comune di residenza ed il loro preciso recapito;

l) la lingua estera (francese o inglese o tedesca) nella quale intendono sostenere la prova orale obbligatoria e le altre lingue estere, tra quelle indicate nel successivo art. 7, nelle quali desiderino eventualmente sostenere la prova orale facoltativa.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero del commercio con l'estero.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui essi risiedono o da un notaio, ovvero dal funzionario autorizzato a ricevere la domanda ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale essi prestano servizio e, per coloro che prestano servizio militare, il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, può essere disposta, con decreto motivato del Ministro, la esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà costituita ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970.

Art. 5.

Il diario delle prove scritte e la sede di esame saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 dicembre 1976.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove stesse nella sede e nei giorni che saranno successivamente stabiliti come sopra indicato, senza necessità di ulteriori comunicazioni al riguardo.

In caso di anticipo o rinvio delle ripetute prove sarà data tempestiva comunicazione ai candidati mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La mancata presentazione nei termini suindicati costituisce causa di esclusione dal concorso.

Art. 6.

Per sostenere la prova di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduti:

carta d'identità;
tessera postale;
passaporto;
patente automobilistica;
porto d'armi;
libretto o tessera ferroviaria personale (per i candidati dipendenti da amministrazioni statali o per i loro familiari);
fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 7.

Le prove d'esame verteranno sulle seguenti materie:

I) *Prove obbligatorie*:

1) Prove scritte (due):

a) diritto pubblico interno (costituzionale ed amministrativo);

b) economia politica, politica economica e finanziaria.

2) Colloquio:

a) materie oggetto delle prove scritte;

b) tecnica degli scambi e dei rapporti finanziari con l'estero;

c) diritto privato;

d) diritto internazionale pubblico e diritto delle organizzazioni internazionali, con particolare riferimento all'ordinamento comunitario;

e) geografia economica;

f) nozioni di contabilità di Stato - nozioni di statistica - ordinamento ed attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

g) lingua francese o inglese o tedesca a scelta del candidato.

II) *Prova facoltativa*:

il candidato può chiedere che, in aggiunta alla prova orale obbligatoria, gli sia consentito di sostenere una prova orale in una o nelle altre due lingue estere sopraindicate.

Art. 8.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è data dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Al candidato che avrà sostenuto con esito favorevole la prova facoltativa in una o nelle altre due lingue estere, la commissione assegnerà un maggior numero di punti, non superiore a 0,50 per ciascuna lingua, da aggiungere alla votazione complessiva di cui al precedente comma.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito in base ai risultati conseguiti nelle varie prove di esame. In caso di parità, sarà tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

Agli effetti della concessione dell'elevazione dei limiti di età e delle preferenze e precedenze nella nomina, i candidati che abbiano superato anche la prova orale e che intendano avvalersi dei suindicati benefici, dovranno far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali, i documenti attestanti il possesso di tali titoli entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dalla data in cui avranno ricevuto apposito invito dall'amministrazione.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dallo ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno.

Tutti i documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo; lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo.

Le riserve dei posti non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso, ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Espletate le prove di concorso, la commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

Sulla base di detta graduatoria, tenendo conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, sarà formulata la graduatoria generale.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria così formulata e nomina i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero e di detta pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si faranno successivamente vacanti.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali, nel termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, da quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti in regola con le leggi sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, rilasciato dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, attestante che l'aspirante gode dei diritti politici o che non è incorso in alcuna delle cause che ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) originale, o copia autentica, del diploma di laurea tra quelli previsti dall'art. 2 del presente bando.

In sostituzione del predetto documento è consentito di presentare il certificato provvisorio rilasciato dall'università in luogo del diploma originale e contenente l'indicazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma medesimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1948, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma stesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il competente tribunale. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana costituzione fisica, esente da difetti od imperfezioni che possano diminuire il rendimento in servizio e che si è sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 637.

Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere particolarmente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dall'ufficiale dello stato civile, dal sindaco, dal notaio, dal segretario della procura della Repubblica, dal medico provinciale, dal medico militare o dall'ufficiale sanitario non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I mutilati od invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio produrranno *un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di* residenza e contenente, ai sensi dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva.

I documenti previsti dalle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), di cui al presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti possono produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*); *f*), in carta libera, purchè nei documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato di indigenza, con citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che, alla data del presente decreto, siano impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato potranno produrre solo i documenti indicati sotto le lettere *d*), *f*), *g*), del presente articolo. Dovranno, peraltro, presentare la copia dello stato di servizio rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, ed una attestazione della stessa, dalla quale risulti, oltre alle mansioni svolte dai candidati, se i medesimi siano stati o meno sottoposti a procedimenti disciplinari.

I candidati che si trovino alle armi potranno esibire, in luogo dei documenti indicati alle lettere *b*), *f*), *g*), del presente articolo, un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante il loro stato di cittadini italiani e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri.

Art. 12.

I vincitori del concorso, in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati consiglieri in prova per il periodo di mesi sei, eventualmente prorogabili di altri sei mesi, trascorso il quale, se riconosciuti idonei e giudicati favorevolmente dal consiglio di amministrazione, verranno nominati in ruolo con la qualifica di cosiglieri.

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Durante il periodo di prova saranno corrisposti agli assunti in servizio il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni di legge, oltre al rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la sede di servizio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 luglio 1976

Il Ministro: DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1976
Registro n. 2 *Commercio estero, foglio n.* 347

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da compilare su carta da bollo)

Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America (E.U.R.) - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . .
(provincia di . . . .) via . . . . . n. . . .
chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a nove posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva di codesto Ministero.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (in caso di non iscrizione o di cancellazione, indicare i motivi);

c) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

d) di essere in possesso del diploma di . . . . . conseguito nell'anno . . . presso l'università (o istituto) . . . . avente sede a . . . (indicare eventualmente la via);

e) di avere (o non avere) prestato servizio presso altra pubblica amministrazione (in caso positivo, specificare l'amministrazione e la qualifica di appartenenza) e, comunque, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da pubblico impiego, né di essere incorso nella decadenza per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi i viziati da invalidità non sanabile;

f) di voler sostenere la prova orale obbligatoria di lingua estera in . . . . (specificare se francese o inglese o tedesca), nonchè la prova orale facoltativa di lingua estera in . . . . . . e in . . . . . .;

g) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella seguente posizione . . . .;

h) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso in quanto . . . . .

Il sottoscritto, infine, desidera che ogni eventuale comunicazione relativa al concorso gli venga inviata al seguente indirizzo . . . . .

Data, ...

Firma . . . .
(autenticazione della firma)

(10892)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a quaranta posti di coadiutore in prova nelle segreterie universitarie per le sedi della regione Lombardia.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 35-36 del 28 agosto-4 settembre 1975, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 17 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1975 registro n. 57 Istruzione, foglio n. 60, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, a quaranta posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie, per le sedi della regione Lombardia, indetto con decreto ministeriale 10 agosto 1973.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 18 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1975, registro n. 57 Istruzione, foglio n. 61, con il quale sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

(10600)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a sette posti di ragioniere in prova nelle segreterie universitarie per le sedi della regione Piemonte.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 23-24 del 5-12 giugno 1975, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1975, registro n. 37 Istruzione, foglio n. 209, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, a sette posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie, per le sedi della regione Piemonte, indetto con decreto ministeriale 10 agosto 1973.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 2 agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1975, registro n. 37 Istruzione, foglio n. 210, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso predetto.

(10599)

OSPEDALE « S. BARBARA » DI IGLESIAS

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e quattro posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di primario e un posto di assistente di radiologia;

un posto di primario e due posti di assistente del laboratorio di analisi;

un posto di aiuto e un posto di assistente di pediatria;

un posto di aiuto e due posti di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Iglesias (Cagliari).

(11030)

OSPEDALE DI GARDONE VAL TROMPIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario della divisione di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Gardone Val Trompia (Brescia).

(11023)

OSPEDALE CIVILE DI POLLENZA

Concorso ad un posto di aiuto di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pollenza (Macerata).

(11026)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(11045)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di anatomia e istologia patologica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anatomia e istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(11046)

OSPEDALE DI CUASSO AL MONTE

Concorso ad un posto di assistente di broncopneumologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di broncopneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme al cui decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuasso al Monte (Varese).

Il presente concorso pubblico è sottoposto alla normativa di cui alla legge regionale 10 settembre 1976, n. 46.

(11047)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del laboratorio di analisi;

un posto di primario e un posto di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubbica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuasso al Monte (Varese).

(11048)

OSPEDALE DI RHO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di ispettore sanitario;

un posto di primario e un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di primario di immunoematologia e servizio trasfusionale;

un posto di aiuto e un posto di assistente di recupero e rieducazione funzionale;

due posti di aiuto di medicina generale;

un posto di aiuto e un posto di assistente di cardiologia;

tre posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di pediatria;

due posti di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di assistente di medicina generale addetto al servizio di pronto soccorso e accettazione sanitaria;

due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Rho (Milano)

(11025)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1976, n. **42.**

Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali organiche nei diversi settori d'intervento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 124 *del* 3 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 28 febbraio 1975, n. 13, a favore delle imprese artigiane che, in forma singola od associata, intendono insediarsi in aree destinate dai comuni ad attività produttive, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1976 la spesa di L. 1.000.000.000.

Art. 2.

Limitatamente all'esercizio finanziario 1976 lo stanziamento annuo autorizzato dall'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1973, n. 3 « Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia » e della legge regionale 17 luglio 1974, n. 29, per il concorso regionale alla formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia, è elevato da L. 200.000.000 a L. 250.000.000.

Art. 3.

Il limite d'impegno per l'esercizio 1976 per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 1 della legge regionale 5 luglio 1976, n. 25, modificativa della legge regionale 2 aprile 1973, n. 19, già fissato in L. 300.000.000 è elevato a L. 500.000.000.

Per effetto della modificazione integrativa introdotta dal comma precedente del presente articolo, le annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione dal 1976 al 1985 per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e delle leggi regionali precedenti, in dipendenza dei limiti d'impegno autorizzati con le leggi stesse, risultano così determinate:

L. 1.650.000.000 per gli esercizi dal 1976 al 1982;

L. 1.300.000.000 per l'esercizio 1983;

L. 950.000.000 per l'esercizio 1984;

L. 500.000.000 per l'esercizio 1985.

Art. 4.

Per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 24 gennaio 1975, n. 7 « Adozione di provvedimenti diretti alla formazione ed allo sviluppo della cooperazione » è autorizzata per l'esercizio finanziario 1976 la spesa di lire 400 milioni.

Art. 5.

Ai fini della concessione dei contributi in conto capitale a favore delle forme associative fra esercenti il commercio al dettaglio e della cooperazione di consumo nella fase dell'approvvigionamento delle merci di cui alla legge regionale 21 novembre 1973, n. 37, è autorizzata, sul bilancio per l'esercizio finanziario 1976 la spesa di L. 200.000.000. Tale somma è destinata a finanziare i contributi concernenti domande presentate entro il 28 febbraio 1975.

Le somme stanziate ai sensi della legge regionale 21 novembre 1973, n. 37, sul bilancio per l'esercizio finanziario 1974, non impegnate nel corso dell'esercizio medesimo, possono essere utilizzate per la concessione dei contributi concernenti domande presentate entro il termine indicato nel precedente comma.

Art. 6.

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 5 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni concernenti la concessione di contributi quinquennali in conto interessi per l'acquisto di bestiame bovino nonchè di macchine ed attrezzature zootecniche, è autorizzato con decorrenza dall'esercizio 1976 un ulteriore limite d'impegno di lire 250.000.000.

Le annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione relativi ai sottoelencati esercizi in dipendenza delle successive autorizzazioni di limiti d'impegno contenute nelle leggi regionali 13 agosto 1973, n. 29; 18 maggio 1974, n. 17; 16 maggio 1975, n. 32 e dalla presente legge sono così determinate:

L. 1.550.000.000 per l'esercizio 1976;
L. 1.650.000.000 per l'esercizio 1977;
L. 1.750.000.000 per l'esercizio 1978;
L. 1.250.000.000 per l'esercizio 1979;
L. 1.150.000.000 per l'esercizio 1980;
L. 200.000.000 per l'esercizio 1981;
L. 100.000.000 per l'esercizio 1982.

Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, concernenti la concessione di contributi in conto interessi per interventi di miglioramento fondiario e per la costruzione, ammodernamento e potenziamento di stalle sociali, organici complessi zootecnici realizzati da cooperative di conduzione di terreni, e centri di allevamento a carattere interaziendale, è autorizzato con decorrenza dall'esercizio 1976 un ulteriore limite d'impegno di L. 100.000.000.

Le annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione relativi ai sottoelencati esercizi in dipendenza delle successive autorizzazioni di limiti di impegno contenute nelle leggi regionali 13 agosto 1973, n. 29, 18 maggio 1974, n. 17, 16 maggio 1975, n. 32 e dalla presente legge sono così determinate:

L. 3.000.000.000 per l'esercizio 1976;
L. 3.200.000.000 per gli esercizi dal 1977 al 1995;
L. 1.950.000.000 per l'esercizio 1996;
L. 500.000.000 per l'esercizio 1997;
L. 200.000.000 per l'esercizio 1998.

Art. 7.

E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1976 la concessione delle provvidenze di cui agli articoli 4 « Difesa attiva e passiva contro la grandine, le gelate e le brinate », 6 « Sementi e materiale per la moltiplicazione vegetativa » e 7 « Ricerca applicata ad attività dimostrative » della legge regionale 14 maggio 1975, n. 31, concernente la ristrutturazione ed il miglioramento delle produzioni agricole pregiate e l'incremento della produzione bieticola, entro i limiti degli stanziamenti sottoindicati:

art. 4 L. 50.000.000;
art. 6 L. 200.000.000;
art. 7 L. 250.000.000.

Art. 8.

Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 19 maggio 1975, n. 33 « Interventi a sostegno delle attività agricole nelle zone montane » è autorizzata per l'esercizio finanziario 1976 la spesa di L. 1.000.000.000.

Art. 9.

Per la concessione di contributi in conto interessi sui prestiti di conduzione contratti da imprenditori agricoli singoli ed associati e da cooperative agricole dell'Emilia-Romagna a norma dell'art. 2 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1976 la ulteriore spesa di L. 400.000.000.

Art. 10.

In attuazione dell'art. 42, comma terzo, della legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5, ed al fine dello sviluppo della attività di ripopolamento della selvaggina stanziale nel territorio dell'Emilia-Romagna, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1976 la spesa di L. 55.000.000 per il conferimento all'A.R.I.S. di fondi, attrezzature od impianti, e la spesa di L. 295.000.000 per la concessione di contributi in conto capitale agli enti convenzionati proprietari delle attrezzature e degli impianti affidati in gestione all'A.R.I.S.

Art. 11.

L'autorizzazione di spesa di L. 3.500.000.000 disposta per l'esercizio finanziario 1976 dalla legge regionale 26 agosto 1974, n. 44, per la concessione di contributi straordinari alle province, ai comuni ed ai loro consorzi per l'acquisizione ed il potenziamento dei pubblici servizi di trasporto di linea per viaggiatori è elevata a complessive L. 5.800.000.000.

Art. 12.

Per l'attuazione degli interventi in conto capitale nel settore della viabilità locale previsti dall'art. 18 lettera *a*) della legge regionale 8 marzo 1976, n. 10, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1976 la spesa di L. 2.000.000.000.

Art. 13.

Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui alla legge regionale 23 gennaio 1973, n. 10, a favore dei comuni, dei loro consorzi e delle comunità montane per favorire la formazione di alcuni strumenti urbanistici, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1976 la spesa di L. 450.000.000.

Art. 14.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1976 la spesa di L. 1.200.000.000 per l'attuazione degli interventi e la concessione delle provvidenze previste dalla legge regionale 7 gennaio 1974, n. 2 « Primi provvedimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei centri storici ».

La erogazione dei contributi a fondo perduto di cui al primo comma dell'art. 5 della legge regionale 7 gennaio 1974, n. 2, viene disposta in ragione del 90 % dell'aumentare dei contributo previa dimostrazione dell'avvenuto inizio dei lavori ed il restante 10 % sulla base della omologazione degli atti di collaudo o dei certificati finali di regolare esecuzione.

Art. 15.

Per gli interventi di manutenzione delle opere di bonifica montana e di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani autorizzati ai sensi dell'art. 6, lettera *b*) della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6, è autorizzato, limitatamente all'esercizio finanziario 1976, un ulteriore stanziamento di lire 2.000.000.000.

Art. 16.

Per la realizzazione di un programma straordinario di forestazione mediante l'esecuzione di piantagioni con specie a rapido accrescimento, da realizzarsi nei terreni di cui all'art. 2, lettere *a*), *b*) e *c*) della legge regionale n. 6 del 24 gennaio 1975, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1976, una spesa di lire 1.200.000.000.

Il programma sarà predisposto e realizzato in conformità agli articoli 2 e 8 della legge regionale n. 6 del 24 gennaio 1975.

Art. 17.

Per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 6 luglio 1974, n. 27 « Interventi della Regione in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua dell'Emilia-Romagna » è autorizzata per l'esercizio finanziario 1976 la ulteriore spesa di L. 1.000.000.000, in aggiunta all'autorizzazione di spesa di L. 1.500.000.000 disposta con legge regionale 1° luglio 1976, n. 24.

Art. 18.

L'amministrazione regionale è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1976 ad elevare la propria quota di concorso nella spesa per le attività di studio, pianificazione settoriale e progettazione di massima svolte dalla S.p.a. IDRO.S.E.R. nell'ambito del « piano regionale per la salvaguardia e l'utilizzazione ottimale delle risorse idriche in Emilia-Romagna » dalla somma di L. 310.000.000, già iscritta in bilancio in applicazione della legge regionale 5 giugno 1976, n. 21, alla somma di L. 620.000.000.

Art. 19.

Per il perseguimento delle finalità della legge regionale 16 gennaio 1975, n. 2, in materia di assistenza farmaceutica ad alcune categorie di lavoratori autonomi, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1976 l'ulteriore spesa di L. 1.000.000.000 in aggiunta allo stanziamento di L. 1.000.000.000 già autorizzato dall'art. 12 della legge regionale 6 aprile 1976, n. 13.

Art. 20.

Per la realizzazione degli interventi di cui alla legge regionale 16 gennaio 1975, n. 3 « Interventi per il finanziamento dei centri socio-sanitari realizzati dagli enti locali e dai loro consorzi » è autorizzata per l'esercizio finanziario 1976 la spesa di L. 1.500.000.000.

Art. 21.

E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1976 la spesa di L. 500.000.000 per la concessione di contributi a comuni ed a consorzi di comuni quale concorso nella spesa di gestione degli asili nido a norma dell'art. 2, lettera *a*), della legge regionale 22 dicembre 1972, n. 14.

Art. 22.

Per le finalità di cui agli articoli 15 e 16 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, la regione Emilia-Romagna è autorizzata per l'esercizio finanziario 1976 a concorrere nella spesa per lo acquisto di testi scolastici in favore di alunni di disagiate condizioni economiche.

Il concorso nella spesa viene effettuato per il tramite dei comuni competenti per territorio di ubicazione delle scuole e degli istituti entro il limite delle somme a ciascuno assegnate con atto deliberativo del consiglio regionale. Con tale atto verranno altresì determinate le modalità da seguire per la erogazione e la rendicontazione dei fondi assegnati.

L'ammontare del concorso nella spesa è stabilito per ogni singolo caso dall'amministrazione comunale, anche in deroga ai limiti fissati dai soprarichiamati articoli 15 e 16 della legge 31 ottobre 1966, n. 942.

I fondi assegnati a norma del presente articolo possono essere altresì utilizzati per concorrere nell'acquisto di testi scolastici di uso collettivo o sussidi didattici secondo le più aggiornate esperienze didattiche e metodologiche realizzate nella scuola dell'obbligo.

Art. 23.

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1976, ammontanti a complessive L. 18.140.000.000, comprensivi di quelli derivanti dall'autorizzazione a contrarre mutui contenuta nel successivo art. 24, l'amministrazione regionale fa fronte:

quanto a L. 890.000.000 mediante l'applicazione di maggiori entrate accertate sui capitoli 02100 « Quota del gettito di imposte erariali sul reddito dominicale ed agrario dei terreni e dei fabbricati, compresi i fabbricati di lusso » per L. 40.000.000; 06100 « Rimborsi, contributi, proventi diversi » per L. 300.000.000; 01200 « Tassa regionale di circolazione per L. 300.000.000; 06210 « Interessi attivi di tesoreria » per L. 250.000.000;

quanto a L. 1.200.000.000 mediante la utilizzazione di quota parte della assegnazione di L. 1.400.000.000 attribuita alla regione Emilia-Romagna in applicazione dell'art. 10-*quinquies* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, in materia di forestazione, di cui L. 500.000.000 già previste sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 e conservate sul fondo « globale » di cui al cap. 75200 sotto la voce 2) Rifinanziamento della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6, interventi di forestazione con specie a rapido accrescimento, dal quale fondo è autorizzato il prelievo per il corrispondente importo, e L. 700.000.000 non previsti in bilancio, per le quali è autorizzata l'applicazione della corrispondente maggiore entrata;

quanto a L. 14.140.000.000, mediante la utilizzazione per pari importo di quota parte della disponibilità proveniente dall'avanzo d'amministrazione accertato in sede di chiusura dell'esercizio finanziario 1975 ed applicato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 in sede di approvazione del primo provvedimento di variazione generale del bilancio;

quanto a L. 1.500.000.000, relativi a quota parte dell'autorizzazione di spesa di complessive L. 2.000.000.000 nel settore della viabilità locale di cui al precedente art. 12, mediante la accensione di mutui passivi per pari importo, secondo le modalità indicate nel successivo art. 24 della presente legge;

quanto a L. 310.000.000, relativi alla quota di concorso regionale nelle spese per le attività di studio e progettazione della S.p.a. IDRO.S.E.R. autorizzata a norma del precedente art. 18, mediante il prelievo di pari importo dal fondo di cui al cap. 75100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1976 secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nella voce n. 4 dell'elenco n. 4 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio medesimo;

quanto a L. 100.000.000, relativi alla annualità di contributo in conto interessi per interventi di miglioramento fondiario a norma degli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, mediante il prelievo di pari importo dal fondo di cui al cap. 75300 secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nella voce n. 2 dell'elenco n. 6 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio 1976, utilizzando a tal fine la prima annualità della quota non ancora destinata del limite di impegno di lire 1.320.000.000 assegnata alla regione Emilia-Romagna in applicazione del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26.

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 22 l'amministrazione regionale fa fronte con i fondi di cui ai capitoli 38450 e 38700 del bilancio di previsione per l'esercizio medesimo.

Art. 24.

La regione Emilia-Romagna è autorizzata a contrarre mutui passivi per L. 1.500.000.000 per il finanziamento di quota parte della spesa autorizzata ai sensi dell'art. 12 della presente legge nel settore della viabilità locale.

Detti mutui potranno avere un ammortamento di durata fino a trenta anni. Essi saranno estinguibili in rate semestrali posticipate, ad un tasso non superiore al 15 % annuo, oneri fiscali esclusi.

E' autorizzata, a tal fine, l'iscrizione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976.

La giunta regionale è autorizzata a provvedere alla assunzione dei mutui predetti, con propri atti deliberativi nei limiti alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la Regione può dare incarico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

L'onere relativo alle rate d'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annue L. 230.000.000, a partire dall'esercizio finanziario 1976 e fino all'esercizio finanziario 2005.

Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 1976.

Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al primo comma del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto al sesto comma, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie e d'ordine ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 25.

I provvedimenti formali di variazione di bilancio, consistenti nella applicazione dell'avanzo di amministrazione allo stato di previsione della entrata e nella iscrizione degli stanziamenti di spesa autorizzati dai precedenti articoli della presente legge, sullo stato di previsione della spesa sono assunti nel contesto del primo provvedimento legislativo di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 votato dal consiglio regionale nella stessa seduta di votazione della presente legge.

La esecutività della presente legge è subordinata alla entrata in vigore della legge di approvazione del primo provvedimento di variazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1976 nel cui ambito è disposta l'applicazione dell'avanzo d'amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto consuntivo, nonchè all'entrata in vigore della legge di approvazione del rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 1975.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 2 settembre 1976

p. Il presidente
L'assessore: SANTINI

(10693)

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1976, n. 43.
Variazione al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1976 (primo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 127 *dell'8 settembre* 1976)

(*Omissis*).

(10694)

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1976, n. 44.
Approvazione del rendiconto consuntivo della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 128 *dell'8 settembre* 1976)

(*Omissis*).

(10695)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 maggio 1976, n. 14-66/Legisl.
Modifica del regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, per quanto attiene al programma di esami per l'assunzione mediante pubblico concorso di assistenti a cattedre della carriera di concetto del ruolo speciale dell'istruzione, parte II, personale, addetto a istituti statali di istruzione.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 14 *settembre* 1976)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 4175 del 30 aprile 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 154-1724/L del 15 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1974, registro n. 6, foglio n. 164, è costituito come segue:

Art. 1. — I posti di assistente a cattedre della carriera di concetto del ruolo speciale dell'istruzione, parte II, di cui alla pianta organica allegata alla legge provinciale 20 aprile 1976, n. 15, sono così ripartiti fra i vari istituti statali della provincia:

Istituti	Cattedre	Assistenti	Totali
Liceo scientifico statale G. Galilei - Trento	Scienze naturali, chimica e geografia	2	
	Disegno e storia dell'arte	1	
	Matematica e fisica	1	4
Liceo scientifico statale Leonardo da Vinci - Trento	Scienze naturali, chimica e geografia	1	
	Disegno e storia dell'arte	1	
	Matematica e fisica	1	3
Liceo scientifico statale - Rovereto	Scienze naturali, chimica e geografia	1	
	Disegno e storia dell'arte	—	
	Matematica e fisica	1	2
Istituto tecnico statale per geometri - Trento	Topografia	2	
	Costruzioni	1	
	Chimica	—	3
Istituto tecnico statale commerciale «A Tambosi» - Trento	Ragioneria e macchine contabili	1	
	Computisteria, tecnica commerciale e macchine calcolatrici	1	
	Fisica, chimica, merceologia ed esercitazioni	1	3
Istituto tecnico statale commerciale e per geometri - Rovereto	*Indirizzo geometri*:		
	Topografia e costruzioni	1	
	Chimica	—	1
	Indirizzo commerciale:		
	Ragioneria, tecnica commerciale, macchine contabili e calcolatrici	1	
	Fisica, chimica, merceologia ed esercitazioni	1	2
Istituto tecnico statale commerciale e per geometri - Riva sul Garda	*Indirizzo geometri*:		
	Topografia e costruzioni	1	1
	Indirizzo commerciale:		
	Ragioneria, tecnica commerciale, macchine contabili e calcolatrici	1	1
Liceo scientifico statale «Maffei» - Riva sul Garda	Scienze naturali, chimica e geografia	—	
	Disegno e storia dell'arte	1	
	Matematica e fisica	1	2
	Totale . . .		22

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 31 maggio 1976

p. Il presidente
L'assessore sostituto: AVANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1976
Registro n. 36, *foglio n.* 189

(10654)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762730)